

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 19 DD. 05.09.2016.

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

***REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI***

Conferenza Sindaci del 13/06/2016

SOMMARIO

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	5
<i>Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 – Principi generali</i>	<i>6</i>
<i>Art. 3 – Definizioni.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4 – Classificazione dei rifiuti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 5 – Competenze del Titolare del servizio</i>	<i>10</i>
<i>Art. 6 – Competenze del Soggetto gestore</i>	<i>11</i>
<i>Art. 7 – Competenze del Comune.....</i>	<i>12</i>
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	13
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	13
<i>Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 9 – La raccolta differenziata.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 10 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione</i>	<i>14</i>
<i>Art. 11 – Assimilazione ai rifiuti urbani.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari</i>	<i>17</i>
<i>Art. 13 – Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali.....</i>	<i>18</i>
TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA	20
<i>Art. 14 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 15 – Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori domiciliari.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 17 – Esposizione dei contenitori</i>	<i>23</i>
<i>Art. 18 – Raccolta della frazione secca non riciclabile</i>	<i>24</i>
<i>Art. 19 – Raccolta della frazione organica.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 20 – Raccolta dei rifiuti vegetali.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 21 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro</i>	<i>26</i>
<i>Art. 22 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica-lattine.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 23 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 24 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati</i>	<i>29</i>
<i>Art. 25 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie</i>	<i>30</i>
<i>Art. 26 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali</i>	<i>30</i>
<i>Art. 27 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 28 – Raccolta rifiuti ingombranti.....</i>	<i>31</i>

<i>Art. 29 – Gestione dei rifiuti cimiteriali.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 30 – Gestione dei rifiuti sanitari assimilati</i>	<i>33</i>
<i>Art. 31 – Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali</i>	<i>33</i>
<i>Art. 32 – Servizio domiciliare ordinario utenze domestiche</i>	<i>34</i>
<i>Art. 33 – Servizio a pesatura utenze domestiche.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 34 – Servizio ordinario utenze non domestiche</i>	<i>36</i>
<i>Art. 35 – Servizio a pesatura utenze non domestiche.....</i>	<i>38</i>
TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	39
<i>Art. 36 – Pulizia del territorio.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 37 – Spazzamento.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 38 – Cestini stradali.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 39 – Pulizia dei mercati</i>	<i>40</i>
<i>Art. 40 – Imbrattamento di aree pubbliche</i>	<i>41</i>
<i>Art. 41 – Aree occupate da esercizi pubblici</i>	<i>41</i>
<i>Art. 42 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti</i>	<i>41</i>
<i>Art. 43 – Aree di sosta per nomadi</i>	<i>43</i>
<i>Art. 44 – Pulizia delle aree private</i>	<i>43</i>
<i>Art. 45 – Volantinaggio.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 46 – Altri servizi di pulizia.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 47 – Associazioni di volontariato.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 48 – Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio</i>	<i>44</i>
CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA (CR O CRZ)	45
<i>Art. 49 – Centri di Raccolta (CR o CRZ).....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 50 – Addetto al controllo</i>	<i>47</i>
<i>Art. 51 – Accesso ai Centri</i>	<i>48</i>
<i>Art. 52 – Apertura dei Centri</i>	<i>49</i>
<i>Art. 53 – Modalità di conferimento.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 54 – Rimostranze.....</i>	<i>49</i>
CAPO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	50
<i>Art. 55 – Oneri dei produttori e dei detentori.....</i>	<i>50</i>
<i>Art. 56 – Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali</i>	<i>50</i>
<i>Art. 57 – Rifiuti speciali da cantieri edili e simili</i>	<i>50</i>
<i>Art. 58 – Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali.....</i>	<i>51</i>
CAPO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	52

<i>Art. 59 – Divieti.....</i>	<i>52</i>
<i>Art. 60 – Controlli.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 61 – Sanzioni.....</i>	<i>53</i>

CAPO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 56

<i>Art. 62 – Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio della raccolta da contenitore stradale al porta a porta.....</i>	<i>56</i>
<i>Art. 63 – Danni e risarcimenti</i>	<i>56</i>
<i>Art. 64 – Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni</i>	<i>56</i>
<i>Art. 65 – Osservanza di altre disposizioni</i>	<i>57</i>
<i>Art. 66 – Entrata in vigore del Regolamento e abrogazione di norme e regolamenti preesistenti</i>	<i>57</i>

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, sulla base della L.P. 14.04.1995, n. 5, e delle altre norme provinciali di settore, nonché in conformità alle altre norme vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del D.Lgs. 152/2006.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali, paglia, sfalci, potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - d) alle acque di scarico;
 - e) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 2 – Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
2. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "*chi inquina paga*". A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante:
 - a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - c) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
 - d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - la preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, definita nel comma 1 dell'articolo 179 del D.Lgs. 152/2006, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia, sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

7. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- f) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, come definita nel presente articolo, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- g) **Titolare del Servizio**: l'Autorità di governo del servizio che esercita tutte le funzioni di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio nel territorio di competenza;
- h) **Soggetto gestore**: il soggetto che effettua la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
- i) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-plastica-lattine oppure plastica-lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- l) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla

parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

- n) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'Allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- o) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- p) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- q) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- r) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni di cui all'articolo 183, lett. bb), del D.Lgs. 152/2006;
- s) **bonifica**: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio determinati secondo quanto previsto nel titolo V del D.Lgs. 152/2006;
- t) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- u) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica e vegetale dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- v) **apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE**: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- w) **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE**: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene;
- x) **RAEE provenienti dai nuclei domestici**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- y) **utente**: chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;

- z) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) **utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi da utenze domestiche;
- cc) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- ee) **Ambito Territoriale Ottimale:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- ff) **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal Soggetto gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- gg) **Ecosportello:** ufficio ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) **i rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree adibite ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - 1) **rifiuto organico:** rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - 2) **rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - 3) **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
 - 4) **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - 5) **rifiuto potenzialmente pericoloso:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - 6) **rifiuto ingombrante:** beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;

- b) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento; i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" di origine non domestica ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) **i rifiuti sanitari:** i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento;
 - e) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio individuati all'articolo 13 del presente Regolamento.
3. Sono **rifiuti speciali:**
- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C.;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo.
4. Sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 5 – Competenze del Titolare del servizio

1. Al Titolare del Servizio competono le funzioni di governo del servizio. Nell'ambito del presente Regolamento competono in particolare le seguenti attività:

- a) la definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri generali fissati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- b) la definizione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- c) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 6 – Competenze del Soggetto gestore

1. Al Soggetto gestore competono obbligatoriamente, in regime di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi in conformità al vigente contratto di servizio:

- a) la gestione dei rifiuti urbani (e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento) in tutte le singole fasi;
- b) la gestione dei Centri di Raccolta (CR e CRZ);
- c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- e) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

2. Il Soggetto gestore inoltre può svolgere la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione in conformità alla previsione di cui all'art. 188, comma 2, lettera c) del D.lgs. 152/2006.

3. La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

4. Il Soggetto gestore può svolgere le seguenti attività:

- a) lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all'articolo 58 del presente Regolamento;
- b) l'emissione di atti finalizzati a definire quanto segue:
 - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani;
 - l'individuazione delle aree di spazzamento;
 - le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- c) la consulenza agli uffici tecnici comunali in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

5. Il Soggetto gestore, in accordo con i Comuni, può svolgere le seguenti attività:

- a) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
- b) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- c) la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'articolo 47 del presente Regolamento.

Art. 7 – Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- b) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - depurazione di acque di scarico urbane;
 - impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - attività propria dell'amministrazione;
- c) l'emissione di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio del Comune, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate, ai sensi dell'articolo 44 del presente Regolamento; nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- d) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'articolo 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
4. Il Soggetto gestore, nel rispetto delle competenze definite all'articolo 6 del presente Regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme, comprese le zone sparse; il Soggetto gestore per l'organizzazione dei servizi predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
6. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
7. Il Soggetto gestore o il concessionario del servizio devono provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al Soggetto gestore, valida documentazione. E' facoltà del Soggetto gestore svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 9 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente articolo 8.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto l'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema domiciliare ("porta a porta"), con contenitori stradali o nelle altre forme previste per tutte le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il Soggetto gestore stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
5. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti in contenitori diversi rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche; solo per la frazione secca recuperabile, nei casi di utenze promiscue (domestiche e non domestiche) ove non vi siano le condizioni e gli spazi per dotare le due diverse tipologie di utenze di contenitori separati, sarà possibile utilizzare i medesimi contenitori.
6. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
7. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Soggetto gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 10 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Soggetto gestore cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.
3. Ogni anno il Soggetto gestore distribuisce l'Ecocalendario nel quale vengono riportati i giorni di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.
4. Periodicamente viene distribuito un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori. L'opuscolo darà ampia divulgazione dei servizi resi agli Ecosportelli e sugli orari dei Centri di Raccolta attivi nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme.
5. Saranno inoltre date indicazioni sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 11 – Assimilazione ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (“RAEE”) derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.
2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (“RAEE”) derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all’elenco di seguito indicato:

Categoria	
Codice CER	Descrizione
Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti dell’industria lattiero-casearia	
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Rifiuti dell’industria fotografica	
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento
Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
Imballaggi	
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
Raccolta differenziata	
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (raggruppamento RAEE R5)
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (raggruppamento RAEE R1)
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 30	detergenti diversi da quelli da cui alla voce 20 01 29
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01

Categoria	
Codice CER	Descrizione
	21e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (raggruppamento RAEE R3)
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (raggruppamento RAEE R2 e R4)
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metalli
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti (cartucce toner esaurite)

3. L'elenco di cui al comma 2 del presente articolo potrà essere aggiornato dall'organismo competente, che approva altresì l'allegato B) come parte integrante e nel quale sono individuati casi specifici e rifiuti qualitativamente assimilati agli urbani, per i quali le utenze non domestiche possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Ai fini della gestione, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RAEE") derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 2 la cui produzione di rifiuti non superi le seguenti quantità annue per singola utenza non domestica:

Frazione omogenea di rifiuto	Quantità centri di raccolta (Mc/giorno)	Quantità (Mc/anno)	Quantità (t/anno)
Rifiuto secco non riciclabile	-	1.000	12
Rifiuti ingombranti non pericolosi	1		0,300
Carta e cartone	1		100
Metallo e ferro	1		100
Vetro	1		100
Plastica	1		100
Plastica-lattine	1		100
Rifiuto organico	1		100
Rifiuto vegetale	1		300
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" R1	1		0,400 (oppure max 5 pezzi)
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" R2	1		0,400 (oppure max 5 pezzi)
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" R3	1		0,200 (oppure max 5 pezzi)
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" R4	1		0,150 (oppure max 20 pezzi)
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE" R5	1		0,010 (oppure max 20 pezzi)
Altre frazioni omogenee	1		Nei limiti del rifiuto secco non

Frazione omogenea di rifiuto	Quantità centri di raccolta (Mc/giorno)	Quantità (Mc/anno)	Quantità (t/anno)
			riciclabile e della possibilità di avviarle a recupero

5. I limiti di cui al comma precedente si intendono vincolanti per quanto attiene alla produzione non domestica dei rifiuti avviati allo smaltimento in quanto elemento su cui è costruita la Tariffa di Igiene Ambientale. I limiti giornalieri, basati su stime volumetriche, sono definiti sulla capacità del servizio offerto e sono derogabili in seguito ad istantanea verifica di disponibilità di spazi strutturali.

6. Nel caso la produzione non domestica dei rifiuti avviati allo smaltimento ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione di tutti i rifiuti prodotti, comprese quindi le frazioni recuperabili, come rifiuti speciali. In ogni altro caso il servizio all'utenza non potrà essere garantito a decorrere dall'anno successivo con le modalità riservate alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati salvo deroghe per possibilità operative del Soggetto gestore o previa modifica del ciclo produttivo per cui l'utente dimostri di rientrare nei limiti previsti.

7. Le utenze non domestiche dichiarano al momento dell'attivazione dei servizi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, la quantità annua e la qualità dei rifiuti prodotti. Qualora siano rispettati i limiti di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo potrà essere erogato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

8. Le utenze non domestiche non possono accedere ai Centri di Raccolta di cui al Capo III del presente Regolamento per conferire rifiuti diversi dalle frazioni recuperabili, eccezione fatta per i rifiuti ingombranti, fermi restando i criteri di assimilazione di cui al presente articolo.

9. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

10. I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dall'attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola che possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

11. I rifiuti prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti che rientrano tra quelli nell'elenco di cui al presente articolo sono sempre assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;

- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 11 del vigente Regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi i degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianto di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R.

Art. 13 – Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali

- 1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
- 2. I rifiuti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - fiori secchi;
 - corone;
 - carta;
 - ceri e lumini;
 - materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali;
 - materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
- 3. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, sono costituiti da:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

4. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e simili provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 14 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Soggetto gestore ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 6 e litri 25.000. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Soggetto gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
2. Tutti i contenitori per la raccolta domiciliare sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole *“del buon padre di famiglia”*. In particolare non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte.
3. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
4. Nel caso di furto il Soggetto gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
8. I contenitori di capacità inferiore a 240 litri, al momento della cessazione del singolo servizio, devono essere riconsegnati al Soggetto gestore, a cura dell'utente, vuoti e puliti. I contenitori di capacità uguale o superiore a 240 litri sono invece consegnati e ritirati ad cura del Soggetto gestore su richiesta dell'utente.
9. I contenitori, a richiesta delle utenze, possono essere dotati di chiave fornita dal Soggetto gestore, che alla cessazione dell'utenza deve essere riconsegnata.
10. Le sostituzioni di contenitori per modifica delle volumetrie sono soggetti al pagamento di un diritto fisso a copertura dei maggiori oneri di fornitura e di pulizia dei contenitori resi.
11. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.

12. Su richiesta delle utenze, potrà essere effettuato il servizio di lavaggio dei contenitori a cura del Soggetto gestore, che sarà svolto nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all'utenza e sarà fatturato all'utenza stessa. Il lavaggio verrà eseguito, sui contenitori che gli utenti esporranno con le modalità contenute all'articolo 17 del presente Regolamento, a carico del richiedente previa vuotatura e successiva fatturazione.

Art. 15 – Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori domiciliari

1. Per le raccolte istituite mediante contenitori domiciliari gli standard minimi per singola utenza da osservare sono i seguenti:

MATERIALE RACCOLTO	VOLUME MINIMO UTENZA (Litri)	CADENZA MINIMA RACCOLTA
Frazione secca non riciclabile	120	1 volta alla settimana
Frazione organica	25 (+ secchiello sottolavello)	2 volte alla settimana
Vetro	120	1 volta ogni 2 settimane
Imballaggi leggeri (Plastica-Lattine)	120	1 volta alla settimana
Carta	120	1 volta alla settimana

2. Il volume dei contenitori in qualsiasi caso sarà dimensionato in funzione del servizio da rendere alle utenze e, in determinate situazioni, potranno essere utilizzati anche contenitori con volume inferiore al minimo stabilito, con conseguente trasposizione nel metodo di tariffazione. Frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano.

3. In caso in cui il contenitore sia collocato su area accessibile al pubblico, l'utenza potrà richiedere che il contenitore sia munito di chiave.

4. Per utenze condominiali i volumi dei contenitori per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.

5. Le utenze potranno comunque essere dotate di contenitori di dimensioni inferiori agli standard indicati al comma 1 del presente articolo purché venga assicurato comunque il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

6. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari.

7. In deroga a quanto previsto al comma 6 del presente articolo, le nuove utenze potranno usufruire della gestione condominiale per le diverse frazioni di rifiuto urbano solo previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il Soggetto gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II Titolo II del presente Regolamento. Utenze che utilizzano contenitori condominiali, autorizzate in forza di precedenti disposizioni regolamentari, possono continuare ad usufruire di tale gestione fatto salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo.

8. In caso di evidente difficoltà da parte delle utenze domestiche di utilizzare in modo conforme alle norme previste dal presente Regolamento i contenitori a gestione condominiale di cui al comma precedente, il Soggetto gestore si riserva la possibilità di imporre d'ufficio la conversione della gestione condominiale dei servizi per le diverse frazioni di rifiuto urbano in gestione singola, previa comunicazione scritta all'amministratore condominiale o, in alternativa, a tutte le utenze. Parimenti il Soggetto gestore, qualora ne rilevi la necessità, può attribuire d'ufficio la gestione condominiale ad un insieme di unità immobiliari servite come utenze singole.

Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti negli specifici contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti.
3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
4. La raccolta differenziata porta a porta viene effettuata con servizio ordinario o con servizio a pesatura.
5. Salvo espressa deroga non potranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente o pressati in maniera tale da non consentire l'agevole uscita degli stessi all'atto dello svuotamento; in entrambi i casi verrà considerato un conferimento di rifiuti non conformi.
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il Soggetto gestore predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione in duplice copia, compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si dovessero riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, l'operatore potrà compilare l'adesivo di segnalazione e applicarlo sul contenitore per il quale rilevi la difformità o, in alternativa, consegnarlo direttamente all'utente. La seconda copia dell'adesivo compilato dovrà pervenire al Soggetto gestore.

8. La raccolta di materiali difformi o di rifiuti depositati a terra deve essere esplicitamente richiesta al Soggetto gestore, il quale provvederà all'esecuzione del servizio e all'imputazione delle spese relative.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'apposito Ecocalendario che ogni anno dovrà essere predisposto dal Soggetto gestore.

2. I contenitori domiciliari dovranno essere esposti in sicurezza la sera prima del giorno di raccolta indicato nell'Ecocalendario di cui al comma 1 del presente articolo, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.

3. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Soggetto gestore dove l'utente colloca il contenitore.

4. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

5. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'articolo 14, comma 7, del presente Regolamento.

6. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; si potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

8. Nei casi di mancata esecuzione dei servizi previsti nei giorni a calendario o con le modalità previste nel presente Regolamento, l'utente che ha esposto correttamente i contenitori secondo le disposizioni sopra descritte, può segnalare tempestivamente il disservizio al Soggetto Gestore. Il Soggetto Gestore provvede al recupero delle mancate raccolte entro le 48 ore dall'avvenuta segnalazione da parte dell'utenza. Le tempistiche per l'esecuzione del recupero comprendono tutti i giorni lavorativi in base al turno settimanale, con esclusione della domenica e degli eventuali altri giorni festivi infrasettimanali. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Soggetto gestore come scioperi, neve, interruzione completa della viabilità, ecc.

9. Per le tipologie di rifiuto ove previsto, anche nel caso di recupero di disservizi, viene effettuata la lettura del transponder.

10. Il Soggetto gestore in collaborazione con i Comuni può definire la tipologia standard di piazzola da realizzare presso ciascuna utenza finalizzata allo stazionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in tutte le fasi della raccolta.

Art. 18 – Raccolta della frazione secca non riciclabile

1. La frazione secca non riciclabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006, quali, in particolare, i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carcasse di animali morti e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata porta a porta mediante contenitori idonei di colore verde;
 - b) nel caso l'utente non sia in grado di effettuare il ritiro degli stessi una volta vuotati, solamente in tali situazioni possono essere utilizzati dei sacchi a perdere, di colore diverso da quelli conferibili nei contenitori, definiti e forniti dal Soggetto gestore; tali specifici sacchi potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione oppure potranno essere adottati diversi sistemi di tariffazione con modalità definite dal Soggetto gestore;
 - c) i contenitori sono dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore (matricola);
 - d) su ogni mezzo di raccolta deve essere presente un dispositivo per la lettura all'atto dello svuotamento del transponder presente sul contenitore, in grado di segnalare anche eventuali errori nella lettura; in tale situazione l'operatore deve rilevare il numero di matricola del contenitore riportandolo su apposito modulo cartaceo da trasmettere al Soggetto gestore quale comunicazione di avvenuto svuotamento;
 - e) la raccolta viene effettuata con periodicità minima settimanale; frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano;
 - f) il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti trasparenti forniti dal Soggetto gestore;
 - g) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - h) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
 - i) il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza; il lavaggio contenitori potrà essere effettuato dal Soggetto gestore, a carico dell'utenza richiedente, previa vuotatura e successiva fatturazione.

3. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto il servizio verrà garantito conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari a garantire lo scarico del contenitore.
4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco non riciclabile.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto secco non riciclabile, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

Art. 19 – Raccolta della frazione organica

1. Il rifiuto organico è costituito dai rifiuti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 1).
2. Il servizio di raccolta del rifiuto organico viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta porta a porta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone;
 - b) nel caso l'utente non sia in grado di effettuare il ritiro degli stessi una volta vuotati, solamente in tali situazioni possono essere utilizzati dei contenitori a perdere, forniti dal Soggetto gestore; tali specifici contenitori potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione oppure potranno essere adottati diversi sistemi di tariffazione con modalità definite dal Soggetto gestore;
 - c) i contenitori potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore (matricola);
 - d) su ogni mezzo di raccolta deve essere presente un dispositivo per la lettura all'atto dello svuotamento del transponder presente sul contenitore, in grado di segnalare anche eventuali errori nella lettura; in tale situazione l'operatore deve rilevare il numero di matricola del contenitore riportandolo su apposito modulo cartaceo da trasmettere al Soggetto gestore quale comunicazione di avvenuto svuotamento;
 - e) la raccolta viene effettuata con periodicità bisettimanale; frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano;
 - f) il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti in materiale compostabile secondo normativa forniti dal Soggetto gestore;
 - g) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - h) il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza; il lavaggio contenitori potrà essere effettuato dal Soggetto gestore, a carico dell'utenza richiedente, previa vuotatura e successiva fatturazione.

3. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto organico, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

Art. 20 – Raccolta dei rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 4).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con conferimento diretto a cura dell'utente ai Centri di Raccolta, con le modalità determinate al Capo III del presente Regolamento, oppure con raccolta a domicilio con costi a carico dell'utente.
3. I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurre la volumetria.

Art. 21 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro

1. Riguarda la raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 2). In particolare tali materiali sono costituiti da vetro di qualsiasi natura purché pulito.
2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta porta a porta viene effettuata mediante contenitori di colore grigio;
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità quindicinale; frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano;
 - c) i contenitori potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore (matricola);
 - d) su ogni mezzo di raccolta deve essere presente un dispositivo per la lettura all'atto dello svuotamento del transponder presente sul contenitore, in grado di segnalare anche eventuali errori nella lettura; in tale situazione l'operatore deve rilevare il numero di matricola del contenitore riportandolo su apposito modulo cartaceo da trasmettere al Soggetto gestore quale comunicazione di avvenuto svuotamento;
 - e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;

- f) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento dei contenitori e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- g) il materiale deve essere introdotto nel contenitore sfuso;
- h) il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza; il lavaggio contenitori potrà essere effettuato dal Soggetto gestore, a carico dell'utenza richiedente, previa vuotatura e successiva fatturazione.

3. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei rispettivi contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da vetro.

5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

Art. 22 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica-lattine

1. Riguarda la raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica-lattine di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 2). In particolare tali materiali sono costituiti da:

- imballaggi in plastica vuoti e accuratamente puliti;
- imballaggi in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica-lattine viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta porta a porta viene effettuata mediante contenitori di colore blu;
- b) nel caso l'utente non disponga degli spazi necessari alla collocazione del contenitore, o non sia in grado di effettuare il ritiro degli stessi una volta vuotati, oppure in caso di comprovata minore produzione di rifiuti, solamente in tali situazioni, possono essere utilizzati dei sacchi a perdere, di colore specifico, definiti e forniti dal Soggetto gestore; tali specifici sacchi potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione oppure potranno essere adottati diversi sistemi di tariffazione con modalità definite dal Soggetto gestore;
- c) i contenitori potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore (matricola);
- d) su ogni mezzo di raccolta deve essere presente un dispositivo per la lettura all'atto dello svuotamento del trasponder presente sul contenitore, in grado di segnalare anche eventuali errori nella lettura; in tale situazione l'operatore deve rilevare il numero di matricola del

contenitore riportandolo su apposito modulo cartaceo da trasmettere al Soggetto gestore quale comunicazione di avvenuto svuotamento;

- e) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale; frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano;
- f) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- g) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento dei contenitori e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- i) il materiale deve essere introdotto nel contenitore sfuso;
- j) il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza; il lavaggio contenitori potrà essere effettuato dal Soggetto gestore, a carico dell'utenza richiedente, previa vuotatura e successiva fatturazione.

3. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto il servizio verrà garantito conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari a garantire lo scarico del contenitore.

4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei rispettivi contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da plastica-lattine.

6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da plastica-lattine, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

Art. 23 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone

1. Riguarda la raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 2).

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta porta a porta viene effettuata mediante contenitori di colore giallo;
- b) i contenitori potranno essere dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico (transponder) che consenta al Soggetto gestore di rilevare e raccogliere i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, pesata, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore (matricola);
- c) su ogni mezzo di raccolta deve essere presente un dispositivo per la lettura all'atto dello svuotamento del transponder presente sul contenitore, in grado di segnalare anche eventuali errori nella lettura; in tale situazione l'operatore deve rilevare il numero di matricola del contenitore riportandolo su apposito modulo cartaceo da trasmettere al Soggetto gestore quale comunicazione di avvenuto svuotamento;

- d) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale; frequenze diverse, in diminuzione o in aumento, possono essere disposte nei casi dove il maggiore o minore afflusso turistico o il contesto urbanistico lo consentano;
- e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- f) il materiale deve essere introdotto nel contenitore sfuso;
- g) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
- h) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
- k) il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza; il lavaggio contenitori potrà essere effettuato dal Soggetto gestore, a carico dell'utenza richiedente, previa vuotatura e successiva fatturazione.

3. Il Soggetto Gestore ha facoltà di attivare un servizio di raccolta a mano del rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone, svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata, previa richiesta scritta, solo per le utenze non domestiche con consistenti quantità di cartone, tramite raccolta domiciliare con frequenza minima settimanale;
- b) l'utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
- c) l'utente deve assicurarsi che il rifiuto non sia soggetto alle intemperie, al fine di consentire la sua agevole raccolta;
- d) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
- e) unitamente agli imballaggi in cartone non può essere conferita frazione merceologica similare costituita da carta;
- f) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.

4. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore per il rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone o presso il punto di raccolta per il rifiuto secco riciclabile costituito da imballaggi in cartone.

6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone e imballaggi in cartone, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 16.

7. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori per il rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone, devono essere conferiti ai Centri di Raccolta con le modalità di cui al Capo III del presente Regolamento.

Art. 24 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati

1. Riguarda la raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 2). In particolare tale frazione è costituita da:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti (i capi non utilizzabili vanno conferiti alla raccolta della frazione secca non riciclabile);
- calzature appaiate ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati viene svolto con le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte degli utenti ai Centri di Raccolta con le modalità determinate al Capo III del presente Regolamento;
- b) il conferimento dovrà avvenire secondo le disposizioni e le modalità determinate dal Soggetto gestore.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Riguarda la raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 5). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- pile a bottone;
- pile varie;
- batterie per attrezzature elettroniche.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali, oppure con contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.), o tramite apposito mezzo itinerante o presso i Centri di Raccolta;
- b) l'utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
- c) non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente Regolamento.

3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Soggetto gestore.

4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.

5. I contenitori devono essere svuotati dal Soggetto gestore con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Riguarda la raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 5). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.), o tramite apposito mezzo itinerante o presso i Centri di Raccolta;
- b) deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento;
- c) l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore.

3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Soggetto gestore.

4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.

5. I contenitori dovranno essere svuotati dal Soggetto gestore con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Riguarda la raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 5). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- contenitori etichettati tossico e/o infiammabili contenenti il prodotto;
- contenitori per vernici;
- lampade a scarica;
- oli esausti minerali;
- oli esausti vegetali;
- accumulatori per auto;
- rifiuti elettrici o elettronici classificati come pericolosi.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico viene svolto con conferimento ad apposito mezzo mobile o ai Centri di Raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente Regolamento.

Art. 28 – Raccolta rifiuti ingombranti

1. Riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti non recuperabili di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 6), costituiti da:

- rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente Regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
- beni durevoli;
- mobilio;
- sanitari;
- elettrodomestici in genere.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con conferimento ai Centri di Raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente Regolamento, oppure con raccolta a domicilio con costi a carico dell'utente.

3. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE provenienti da nuclei domestici devono essere consegnati ad un rivenditore in ragione di *“uno contro uno”* contestualmente all'acquisto di un'apparecchiatura di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.

Art. 29 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), dovranno essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero con le modalità di cui al Capo II, Titolo II, del presente Regolamento.

2. I rifiuti cimiteriali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni.

3. Le operazioni preliminari all'invio ad impianti di smaltimento autorizzati sono quelle di seguito riportate:

- a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore fornito dal concessionario del servizio. Tale contenitore deve essere a perfetta tenuta stagna;
- b) al termine della disinfezione, personale dell'A.S.L. di competenza, certifica la corretta operazione;
- c) tale rifiuto, con appositi formulari di trasporto, viene avviato ad idoneo impianto di smaltimento.

4. Le operazioni preliminari all'invio ad impianti di termocombustione autorizzati sono quelle di seguito riportate:

- a) dopo la fase di riesumazione il rifiuto deve essere ridotto in parti le cui dimensioni non superino i 50 cm.;
- b) il rifiuto viene riposto in scatoloni delle dimensioni di 50 x 50 x 50 cm. riportanti la dicitura *“Rifiuto Cimiteriale”*;
- c) tale rifiuto, con appositi formulari di trasporto, viene avviato ad impianto di termocombustione;
- d) il materiale ferroso deve essere igienizzato con idoneo prodotto (a base di formaldeide) e posto su contenitore dedicato da inviare a recupero; l'operazione anzidetta deve essere eseguita su apposito contenitore a perfetta tenuta stagna fornito dal concessionario del servizio;

- e) al termine della disinfezione, personale dell'A.S.L. di competenza certifica la corretta operazione.

5. I rifiuti cimiteriali di cui all'articolo 13, comma 4, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Art. 30 – Gestione dei rifiuti sanitari assimilati

1. I rifiuti di cui all'articolo 12, comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori con le modalità stabilite al Capo II, Titolo II, del presente Regolamento.

2. I rifiuti sanitari di cui all'articolo 12, comma 2, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi contenitori riportanti la dicitura “rifiuti sanitari a solo rischio infettivo”, dovranno essere trasportati con idoneo mezzo che dovrà essere pulito e disinfettato al termine del servizio e smaltiti presso impianti autorizzati.

Art. 31 – Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

1. Il corretto autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e sui rifiuti vegetali prodotti dalla sua utenza.

3. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:

- a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
- b) con processo controllato;
- c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
- d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

4. La pratica del compostaggio domestico, ai fini della riduzione della tariffa, presso le utenze domestiche potrà avvenire solo se le medesime saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.

5. Nel caso di utenze domestiche condominiali con servizi condominiali la riduzione per la pratica del compostaggio domestico potrà essere concessa solo nel caso in cui tutte le utenze effettuino la pratica anzidetta.

6. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
8. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. Il compostaggio della frazione organica e dei rifiuti vegetali dovrà avvenire secondo le norme tecniche di cui all'allegato A) del presente Regolamento o secondo diverse norme tecniche esistenti.
10. La dichiarazione di autotrattamento del rifiuto organico e/o del rifiuto vegetale, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere effettuata dall'utente presentando all'Ecosportello l'apposito modulo approvato dal Soggetto gestore.
11. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire i contenitori domiciliari assegnati per la raccolta.

Art. 32 – Servizio domiciliare ordinario utenze domestiche

1. Per la gestione dei rifiuti urbani con raccolta domiciliare vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari singole o aggregate fino ad un massimo di cinque unità.
2. Gli aggregati immobiliari superiori alle cinque unità sono gestiti come utenze condominiali.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, le utenze potranno usufruire, per le diverse frazioni con raccolta domiciliare, di una gestione condominiale o singola solo previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il Soggetto gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II, Titolo II del presente Regolamento.
4. Lo standard dei contenitori per le diverse frazioni del rifiuto urbano oggetto di raccolta domiciliare fornito alle utenze singole domestiche è quello indicato all'articolo 15 del presente Regolamento. Per motivate esigenze potranno essere forniti volumi multipli delle singole tipologie fino ad un massimo indicato alla seguente tabella:

<i>MATERIALE RACCOLTO</i>	<i>VOLUME MASSIMO AD UTENZA DOMESTICA SINGOLA (litri)</i>
Frazione secca non riciclabile	240
Frazione organica	50
Vetro	240

MATERIALE RACCOLTO	VOLUME MASSIMO AD UTENZA DOMESTICA SINGOLA (litri)
Imballaggi leggeri (Plastica - Lattine)	240
Carta	240

5. Volumi superiori ai massimi suindicati saranno fatturati all'utenza.
6. La definizione delle dotazioni di contenitori per le utenze condominiali sarà valutata dal Soggetto gestore in funzione delle esigenze del servizio da erogare.
7. Per le utenze condominiali i volumi massimi, per ciascuna tipologia di rifiuto, sono quelli indicati al comma 4 del presente articolo moltiplicati per il numero di utenze afferenti sul contenitore condominiale. Volumi superiori ai massimi così calcolati saranno fatturati alle utenze.
8. La frazione secca non riciclabile proveniente dalle utenze domestiche deve essere conferita negli appositi contenitori in sacchetti chiusi trasparenti, idonei all'uso che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.
9. Il Soggetto gestore fornirà ad ogni singola utenza dotata di contenitori che ne fa richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per la frazione secca non riciclabile:

FORNITURA MASSIMA ANNUA SACCHETTI FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE - UTENZE DOMESTICHE (30 LITRI)	
Quantità massima fornita per volta all'Ecosportello	50
Per ogni utenza	100

10. Il Soggetto gestore fornirà ad ogni singola utenza dotata di contenitori che ne fa richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per la frazione organica:

FORNITURA MASSIMA ANNUA SACCHETTI FRAZIONE ORGANICA - UTENZE DOMESTICHE	
Quantità massima fornita per volta all'Ecosportello	100
Per ogni utenza	300
Per ogni abitante oltre i 4	50

11. La quantità massima di sacchetti fornita per volta all'Ecosportello può essere variata a insindacabile giudizio del Soggetto gestore, in relazione alle disponibilità e ai flussi di utenti presso lo stesso.
12. Quantità eccedenti i valori massimi previsti nelle tabelle sopra riportate saranno fatturate alle singole utenze.

Art. 33 – Servizio a pesatura utenze domestiche

1. Il servizio a pesatura per le utenze domestiche è quel servizio per il quale viene svolta una quantificazione mediante pesatura della frazione di rifiuto raccolto.
2. Il servizio per tutte le altre frazioni di rifiuto, che rimane ordinario, viene svolto con le specifiche modalità previste nel presente Regolamento.
3. Il Soggetto gestore si riserva comunque la facoltà di attivare il servizio indicato al comma 1 del presente articolo in funzione della conformazione urbanistica in cui si trova collocata l'utenza, della possibilità di istituire il servizio e della composizione merceologica del rifiuto.
4. Il servizio di raccolta a pesatura per contenitori della capacità fino a litri 360 viene svolto in un giorno della settimana definito dal Soggetto gestore comunicato all'utenza all'attivazione del medesimo servizio.
5. Il servizio di raccolta a pesatura per contenitori della capacità superiore a litri 360 viene svolto su richiesta inviata al Soggetto gestore; lo svuotamento del contenitore viene effettuato entro le 48 ore successive alla richiesta pervenuta entro le ore 12,00 dei giorni compresi tra il lunedì e venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni festivi.
6. La raccolta del rifiuto mediante il servizio oggetto del presente articolo viene svolto dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
7. Lo svolgimento del servizio a pesatura alle utenze domestiche, qualora risulti necessario e ove sia logisticamente possibile garantire l'esecuzione del servizio a insindacabile giudizio del Soggetto gestore, avviene previa autorizzazione scritta dell'utente all'accesso nella proprietà privata.
8. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, valgono le norme di cui al presente Capo II, Titolo II, del presente Regolamento.

Art. 34 – Servizio ordinario utenze non domestiche

1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani vengono servite come utenze condominiali tutte le unità immobiliari che ne facciano espressa richiesta congiuntamente o mediante soggetto delegato allo scopo. Il Soggetto gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II, Titolo II, del presente Regolamento.
2. Il servizio ordinario è svolto con le modalità indicate per le utenze domestiche.
3. Lo standard dei contenitori per le diverse frazioni del rifiuto urbano fornito alle utenze singole non domestiche è quello indicato all'articolo 15 del presente Regolamento. I volumi effettivi dovranno essere dimensionati in funzione della tipologia di attività e qualora superiori agli standard minimi saranno fatturati all'utenza.
4. La frazione secca non riciclabile proveniente dalle utenze non domestiche deve essere conferita negli appositi contenitori in sacchetti chiusi trasparenti idonei all'uso (della capacità di 30 o 110 litri), che ne impediscano la dispersione e l'emanazione di cattivi odori oppure, nel caso di rifiuto non imbrattante, l'utente potrà conferire il rifiuto sfuso all'interno del contenitore.

5. Il Soggetto gestore fornirà ad ogni singola utenza che ne faccia richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per la frazione secca non riciclabile per ogni contenitore a disposizione:

FORNITURA MASSIMA ANNUA SACCHETTI FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE – NON DOMESTICHE		
	Quantità sacchetti	
	30 litri	110 litri
Contenitore fino a 120 litri	200	50
Contenitore da 360 litri	600	150
Contenitore da 660 litri	1.200	300
Contenitore da 1.000 litri	1.800	450

6. La fornitura indicata in tabella deve intendersi come quantitativo per una singola tipologia; nel caso l'utenza volesse disporre di tipologie diverse dei sacchetti sopra indicati, il quantitativo da fornire viene proporzionalmente calcolato sulla base dei rapporti espressi sulla tipologia del sacchetto della capacità di litri 30. La quantità di sacchetti fornita per volta all'Ecosportello è stabilita a insindacabile giudizio del Soggetto gestore, in relazione alle disponibilità e ai flussi di utenti presso lo stesso.

7. Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata saranno fatturate alle singole utenze.

8. Il Soggetto gestore fornirà ad ogni singola utenza che ne fa richiesta agli Ecosportelli il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per la frazione organica per ogni contenitore a disposizione:

FORNITURA MASSIMA ANNUA SACCHETTI FRAZIONE ORGANICA – NON DOMESTICHE			
	Quantità sacchetti		
	Sacchetto 10 litri	Sacchetto 50 litri	Fodere
Contenitore 25 litri	300	100	0
Contenitore da 120 litri	1.000	500	Fodere da 120 litri n. 110
Contenitore da 240 litri	2.000	1.000	Fodere da 240 litri n. 110

9. La fornitura indicata in tabella deve intendersi come quantitativo per una singola tipologia; nel caso l'utenza volesse disporre di tipologie diverse dei sacchetti sopra indicati, il quantitativo da fornire viene proporzionalmente calcolato sulla base dei rapporti espressi sulla tipologia del sacchetto della capacità di litri 10. La quantità di sacchetti fornita per volta all'Ecosportello è stabilita a insindacabile giudizio del Soggetto gestore, in relazione alle disponibilità e ai flussi di utenti presso lo stesso.

10. Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata saranno fatturate alle singole utenze.

11. La fornitura in unica soluzione di sacchetti allo sportello per una quantità maggiore di quella da dare in unica soluzione deve essere preventivamente concordata. La fornitura superiore delle quantità sopra indicate sarà fatturata all'utenza.

12. I sacchetti non vengono forniti nei casi in cui il contenitore per il rifiuto organico sia utilizzato per rifiuti organici non imbrattanti (es. ortaggi, fiori, verdura).

Art. 35 – Servizio a pesatura utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono servite con servizio a pesatura qualora il servizio preveda la quantificazione con pesata del rifiuto raccolto.

2. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, valgono le norme di cui al presente Capo II, Titolo II, del presente Regolamento.

3. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di convertire i servizi a pesatura in servizi ordinari, o viceversa, in funzione della conformazione urbanistica, della possibilità di garantire il servizio, del peso e della composizione merceologica dei rifiuti conferiti dall'utenza, anche in ragione di modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall'utenza eventualmente intercorse nel tempo.

4. Il servizio di raccolta a pesatura per contenitori della capacità fino a litri 360 viene svolto in un giorno della settimana definito dal Soggetto gestore e comunicato all'utenza all'attivazione del medesimo servizio.

5. Il servizio di raccolta a pesatura per contenitori della capacità superiore a litri 360 viene svolto su richiesta inviata al Soggetto gestore; lo svuotamento del contenitore viene effettuato entro le 48 ore successive alla richiesta pervenuta entro le ore 12.00 dei giorni compresi tra il lunedì e venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni festivi.

6. La raccolta del rifiuto mediante il servizio oggetto del presente articolo viene svolto dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

7. Lo svolgimento del servizio a pesatura alle utenze non domestiche, qualora risulti necessario e ove sia logisticamente possibile garantire l'esecuzione del servizio a insindacabile giudizio del Soggetto gestore, avviene previa autorizzazione scritta dell'utente all'accesso nella proprietà privata.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 36 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), provenienti da pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il Soggetto gestore.
2. La pulizia e lo smaltimento dei rifiuti indicati al comma 1 del presente articolo è a spese del Comune, per il tramite e previa richiesta scritta al Soggetto gestore, con individuazione del responsabile del fatto ed emissione di ordinanza di rimozione con l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, provvedendo, ove possibile, in danno dei soggetti obbligati con recupero delle spese.
3. Modeste entità di rifiuto urbano, fino a 0,5 metri cubi, con esclusione di beni durevoli ingombranti e pericolosi, depositati su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, sono raccolti ed avviati allo smaltimento a carico del Soggetto gestore.
4. La pulizia dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico viene svolta dal Soggetto gestore in danno dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione, previa esplicita richiesta da parte degli stessi o previa ingiunzione da parte del Comune; il Soggetto gestore provvederà ad imputare le spese relative all'intervento direttamente ai soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione.
5. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e torrenti, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 37 – Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune competente per territorio previo accordo con il Soggetto gestore che garantisce uno standard di 40 metri/abitante anno (abitanti convenzionali rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente).
3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
7. I singoli Comuni, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, possono richiedere al Soggetto gestore lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in altri periodi dell'anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, ai singoli Comuni, ai costi che saranno concordati. In alternativa i Comuni possono provvedere direttamente allo svolgimento dei suindicati servizi suppletivi mediante l'uso di mezzi e personale propri.

Art. 38 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati dei cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Soggetto gestore previo accordo con i Comuni competenti per territorio garantendo una uniformità all'interno dell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme.
3. I Comuni comunicano al Soggetto gestore la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinché provveda alla programmazione del servizio.
4. I cestini stradali vengono svuotati dal soggetto incaricato dal Soggetto gestore secondo la periodicità necessaria.
5. Il Soggetto gestore, su richiesta dei Comuni, comunica lo stato di conservazione dei cestini stradali; potrà altresì essere fornita dal Soggetto gestore la manutenzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.
6. Il Soggetto gestore, in accordo con i Comuni, potrà mettere in opera cestini stradali definendone la tipologia e uno standard proporzionale al numero degli abitanti.

Art. 39 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e consegnandolo separatamente per le diverse frazioni all'incaricato della raccolta con le modalità dallo stesso impartite.
2. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo viene concordato con il Comune competente per territorio e realizzato a spese dello stesso.

Art. 40 – Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.
2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
3. Le carcasse di animali giacenti su suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico vengono asportate dal gestore dell'area nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
5. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia.

Art. 41 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del concessionario del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi devono provvedere tramite il Soggetto gestore.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 42 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

2. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Capo II, Titolo II, del presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti viene garantito con la dotazione standard minima composta dalle seguenti tipologie di contenitori:

DOTAZIONE STANDARD	
MATERIALE RACCOLTO	TIPOLOGIA CONTENITORE (litri)
Frazione secca non riciclabile	3 contenitori da 1.000
Frazione organica	2 contenitori da 240
Vetro	3 contenitori da 360
Imballaggi leggeri (Plastica - Lattine)	3 contenitore da 1.000
Carta	1 contenitore da 1.000

4. Qualora all'interno della manifestazione fossero attivate iniziative volte alla prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti, il Soggetto Gestore potrà fornire dotazioni di contenitori diverse da quelle descritte al precedente comma.
5. La frequenza di svuotamento viene definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
6. Al momento dell'attivazione del servizio saranno forniti i seguenti sacchetti:

FORNITURA MASSIMA DI SACCHETTI PER OGNI DOTAZIONE STANDARD	
Sacchetti per la frazione secca non riciclabile	40 sacchetti da 110 litri
Sacchetti per la frazione organica	10 fodere biodegradabili

7. Nel caso di produzioni eccedenti lo standard minimo di cui ai commi precedenti, dovranno essere forniti dei multipli dello standard minimo sopra citato.
8. Gli organizzatori di manifestazioni e i gestori di spettacoli viaggianti hanno l'obbligo di avvalersi del Soggetto gestore per la gestione dei rifiuti, prodotti nell'ambito di tali eventi, che siano ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, del presente Regolamento.
9. Il Soggetto gestore potrà attivare servizi sperimentali al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti prodotti dalle manifestazioni.

Art. 43 – Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito a carico del Comune un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 44 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare sulle siepi e le alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata regolare manutenzione e gestione nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dai terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati anche da terzi.

Art. 45 – Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 46 – Altri servizi di pulizia

1. Il Soggetto gestore su richiesta dei Comuni interessati può organizzare i seguenti servizi di igiene ambientale:

- a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
- b) pulizia periodica di fontane, monumenti pubblici e simili;
- c) manutenzione delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico;
- d) rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;
- e) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
- f) pulizia delle aree cimiteriali;
- g) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
- h) altri servizi determinati dal Soggetto gestore medesimo.

Art. 47 – Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Soggetto gestore si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere in maniera temporanea e limitata nel tempo alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il Soggetto gestore. Per attività temporanea e limitata nel tempo si intende l'attività di raccolta da parte di un soggetto o di più soggetti fra essi collegati, nel medesimo territorio, per eventi di durata massima di quindici giorni e per un massimo di due ricorrenze all'anno. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare,
 - d) il periodo di raccolta.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Soggetto gestore e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. La gestione dei rifiuti urbani eseguita in forma organizzata e continuativa nel tempo è riservata al Soggetto gestore, fatta salva la facoltà di affidamento anche ad associazioni di volontariato nei termini di legge e secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.

Art. 48 – Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e devono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari previsti per legge.

CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA (CR O CRZ)

Art. 49 – Centri di Raccolta (CR o CRZ)

1. I Centri di Raccolta, comunemente denominati “CR”, sono costituiti da aree presidiate ed allestite a servizio di bacini comunali o sovracomunali ove possono essere raccolti in maniera differenziata rifiuti urbani e assimilati mediante raggruppamento per frazioni omogenee.
2. I Centri di Raccolta Zonali, comunemente denominati “CRZ” sono costituiti da aree presidiate ed allestite a servizio di bacini sovracomunali ove possono essere conferiti rifiuti speciali.
3. La raccolta presso tali Centri potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
4. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all’utente il conferimento presso i Centri, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
5. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi dei Centri saranno stabiliti con atto del Soggetto gestore e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
6. I Centri hanno come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
7. Le tipologie dei rifiuti potenzialmente raccogliibili presso i Centri di Raccolta sono indicate su apposita segnaletica esposta all’ingresso dei medesimi, e comprendono:

	MATERIALE	CODICE CER
1.	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
2.	imballaggi in carta e cartone	15 01 01
3.	imballaggi in plastica	15 01 02
4.	imballaggi in legno	15 01 03
5.	imballaggi in metallo	15 01 04
6.	imballaggi in materiali compositi	15 01 05
7.	imballaggi in materiali misti	15 01 06
8.	imballaggi in vetro	15 01 07
9.	imballaggi in materia tessile	15 01 09
10.	contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
11.	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
12.	filtri olio	16 01 07*
13.	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
14.	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* e 16 05 05
15.	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche,	17 01 07

	MATERIALE	CODICE CER
	diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	
16.	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
17.	rifiuti di carta e cartone	20 01 01
18.	rifiuti in vetro	20 01 02
19.	frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
20.	abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
21.	solventi	20 01 13*
22.	acidi	20 01 14*
23.	sostanze alcaline	20 01 15*
24.	prodotti fotochimici	20 01 17*
25.	pesticidi	20 01 19*
26.	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*
27.	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
28.	oli e grassi commestibili	20 01 25
29.	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
30.	vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
31.	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
32.	detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
33.	farmaci	20 01 31* e 20 01 32
34.	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*
35.	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
36.	rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
37.	rifiuti plastici	20 01 39
38.	rifiuti metallici	20 01 40
39.	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41
40.	sfalci e potature	20 02 01
41.	terra e roccia	20 02 02
42.	altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
43.	ingombranti	20 03 07
44.	cartucce toner esaurite	20 03 99
45.	altri rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dell'art. 11 del presente Regolamento	

8. Presso i Centri di Raccolta Zonali sono potenzialmente conferibili ulteriori tipologie di rifiuti sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia Autonoma di Trento.

9. Nel caso in cui i Centri non comprendano contenitori per il conferimento separato delle tipologie sopracitate, il conferimento di tali rifiuti da parte dell'utenza dovrà avvenire presso altri Centri dotati degli specifici contenitori.

10. Il Soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate ai Centri in conformità alle disposizioni autorizzative.

11. Il Soggetto gestore può individuare spazi presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

12. Il Soggetto gestore può individuare apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili.

13. Il Soggetto gestore può altresì individuare spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dal Soggetto gestore medesimo.

Art. 50 – Addetto al controllo

1. L'addetto al controllo dei Centri è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contestabile a motivo dell'applicazione delle presenti norme. L'addetto deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e deve svolgere tutte le mansioni indicate dal Soggetto gestore, in particolare:

- accertare la compatibilità dei rifiuti conferiti da parte delle utenze con le tipologie per cui il centro è autorizzato;
- contabilizzare i rifiuti in ingresso, sulla base di stime in assenza di pesatura, per quanto concerne le sole utenze non domestiche;
- assistere l'utente nelle fasi di deposito dei rifiuti per tipologie omogenee secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza;
- respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti per l'accesso ai Centri, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 49 o in difformità alle norme del presente Regolamento;
- verificare la presenza sui recipienti fissi e mobili di apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- rimuovere giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del Centro;
- contabilizzare i rifiuti in uscita sulla base di stime in assenza di pesatura;
- controllare, e nei corrispondenti casi completare, la documentazione prevista dalla norma per il trasporto dei rifiuti;
- effettuare la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia dei Centri e delle attrezzature ivi utilizzate;
- compilare i registri di manutenzione e quant'altro indicato dal Soggetto gestore;

- controllare l'osservanza del presente Regolamento;
- segnalare qualsiasi abuso al Soggetto gestore.

2. In caso di emergenza l'addetto al controllo avviserà il Soggetto gestore che potrà ordinare la chiusura del Centro previa apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 51 – Accesso ai Centri

1. Il servizio di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati presso i Centri di Raccolta è eseguito rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche in forma diretta o attraverso il Soggetto Gestore.

2. Possono accedere ai Centri di Raccolta esclusivamente le utenze presenti nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme. Gli utenti medesimi potranno essere dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal Soggetto gestore.

3. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti urbani e assimilati gli utenti provenienti da Comuni diversi da quelli facenti parte dell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme. Diversamente solo previa stipula di apposita convenzione e a condizione che i Centri di Raccolta Zonali siano tecnicamente in grado di soddisfare le esigenze del servizio integrativo in questione.

4. Qualora vengano istituiti servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali accettabili presso i Centri di Raccolta Zonali, i produttori degli stessi potranno conferirli previa stipula dell'apposita convenzione di cui all'articolo 58, così come potranno richiedere servizi di raccolta dedicati presso il luogo di produzione.

5. Le utenze non domestiche potranno conferire i loro rifiuti assimilati agli urbani presso i Centri di Raccolta previa autorizzazione rilasciata dal Soggetto gestore che ha la facoltà di determinare con proprio provvedimento modalità tecniche specifiche di conferimento e le modalità con le quali le utenze non domestiche dovranno partecipare alla spesa dei Centri in funzione della tipologia, della quantità di rifiuto conferita e del periodo di durata dell'autorizzazione al conferimento.

6. Le utenze non domestiche potranno conferire ai Centri di Raccolta esclusivamente le tipologie di rifiuti riportate nell'apposita autorizzazione rilasciata dal Soggetto gestore su richiesta dell'utente, nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui all'articolo 11 del presente Regolamento e alle norme del presente Capo III e solo qualora abbiano attivato il servizio per lo smaltimento della frazione secca non riciclabile.

7. Le utenze non domestiche e le manifestazioni collettive potranno conferire i rifiuti assimilati da loro prodotti presso i Centri di Raccolta nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti richiedendo al Soggetto gestore il rilascio di un provvedimento specifico una tantum che avrà validità concordata.

8. Non potranno essere conferiti ai Centri i rifiuti per cui è attivata una apposita raccolta domiciliare con contenitore e relativa tariffazione a svuotamento, ad eccezione di determinate tipologie di rifiuti recuperabili per le quali il Soggetto gestore adotti modalità applicative della Tariffa che lo permettano.

9. Potranno essere conferiti ai Centri di Raccolta rifiuti ingombranti non recuperabili aventi dimensioni eccezionali e che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere inseriti nel contenitore del secco non riciclabile in dotazione.

10. Non potranno essere conferiti ai Centri di Raccolta in qualità di rifiuti urbani i rifiuti di giardinaggio e i rifiuti da costruzione e demolizione provenienti da attività eseguite da terzi secondo quanto già stabilito al comma 1. E' facoltà del Soggetto gestore fissare limiti di conferimento e modalità di partecipazione alla spesa dei Centri per i rifiuti da costruzione e demolizione ancorché provenienti da interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.

Art. 52 – Apertura dei Centri

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Soggetto gestore ed esposti all'ingresso dei Centri.
2. E' fatta salva la facoltà del Soggetto gestore di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma precedente previa affissione di apposito avviso all'ingresso dei Centri stessi; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.
3. I Centri rimangono chiusi nei giorni festivi.

Art. 53 – Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire rifiuti ai Centri di Raccolta deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione o apposita tessera fornita dal Soggetto gestore, e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Qualora per determinati materiali non sia prevista la raccolta presso un Centro, questi devono essere conferiti in altro Centro in cui la raccolta sia attivata.
3. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.
5. E' consentito l'accesso contemporaneo ai Centri di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte dell'addetto.

Art. 54 – Rimostranze

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al Soggetto gestore.

CAPO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 55 – Oneri dei produttori e dei detentori

1. Ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 56 – Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento o recupero, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 57 – Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Il Soggetto gestore, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.
4. Il Soggetto gestore promuove e favorisce il recupero e riutilizzo dei materiali inerti, per gli usi di cui al D.M. 05.02.1998.
5. Il Soggetto gestore può agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili mediante l'attivazione di un servizio, a prezzi convenzionati, fornito da soggetti che recuperano tale tipologia di rifiuto.

Art. 58 – Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali

1. Qualora vengano istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il Soggetto gestore stipulano una apposita convenzione secondo lo schema approvato dal Soggetto gestore.
2. La convenzione, oltre ai dati relativi al Soggetto gestore, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - a) per il soggetto produttore di rifiuti:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
 - le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche, di cui al precedente articolo 56;
 - la quantità di rifiuti prodotti;
 - la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, ecc.);
 - b) per il Soggetto gestore:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
 - l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal soggetto smaltitore a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;
 - gli estremi di identificazione delle autorizzazioni del Soggetto Gestore relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto;
 - c) le modalità di esecuzione del servizio;
 - d) il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e il Soggetto Gestore, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
 - e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato;
 - f) le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
 - g) la durata della convenzione ed altre norme integrative.
3. L'importo relativo al servizio oggetto di convenzione viene stabilito dal Soggetto gestore e deve essere tale da coprire almeno i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio.
4. Copia della convenzione dovrà essere esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.

CAPO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 59 – Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c) l'esposizione di contenitori domiciliari lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Soggetto gestore;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione secca non riciclabile sciolta o in sacchetti non trasparenti (ad eccezione dei casi specifici previsti dal presente Regolamento);
- l) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta o in sacchetti in materiale non compostabile secondo normativa (ad eccezione dei casi specifici previsti dal presente Regolamento);
- m) il conferimento della frazione secca recuperabile composta da vetro, carta e plastica-lattine mediante l'uso di sacchetti (ad eccezione dei casi specifici previsti dal presente Regolamento);
- n) la combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad eccezione dei casi specifici previsti dalla normativa vigente in materia);
- o) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- p) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- q) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- r) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- s) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- t) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti;

- u) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme.

2. Presso i Centri di Raccolta sono vietati:

- a) l'abbandono di rifiuti all'esterno dei Centri stessi;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme;
- f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- g) il danneggiamento delle strutture dei Centri stessi;
- h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro di Raccolta.

Art. 60 – Controlli

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Soggetto gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento accertando le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento e dal successivo articolo 61.
2. I controlli sono effettuati da personale del Soggetto gestore che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l'accertamento tale personale redige apposito verbale che viene trasmesso al Comune competente per territorio per l'irrogazione della sanzione indicata al comma 1 del presente articolo.
3. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 61 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 o da altre norme specifiche in materia, comprese le fattispecie individuate al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), dell'articolo 58 ove compatibili, a norma del disposto dell'art. 16 della Legge 16.01.2003, n. 3, di modifica della Legge 18.08.2000, n. 267, sono punite con le sanzioni amministrative determinate come segue ai sensi delle norme stabilite dalla Legge 24.11.1981, n. 689:

Rif. Art. 59	Violazione	Importo (Euro)	
		Minimo	Massimo
1-b)	la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, o presso impianti	50,00	500,00
1-c)	l'esposizione di rifiuti e contenitori oggetto di raccolta domiciliare al di	25,00	500,00

Rif. Art. 59	Violazione	Importo (Euro)	
		Minimo	Massimo
	fuori dei giorni e orari prestabili		
1-d)	l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti	25,00	500,00
1-e)	l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti	25,00	500,00
1-f)	l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00	500,00
1-g)	i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento	25,00	500,00
1-h)+k)+l)+m)	il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, oppure il conferimento con modalità diverse da quelle stabilite	25,00	500,00
1-i)	il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	25,00	500,00
1-j)	il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	50,00	500,00
1-n)	la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali	50,00	500,00
1-n)	la combustione degli scarti vegetali qualora non sia prevista da norme o da regolamenti locali o sia eseguita in difformità alle prescrizioni riportate nelle stesse	25,00	500,00
1-o)	l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	100,00	450,00
1-p)+q)	lo scarico di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico, oppure l'insudiciamento da parte dei cani o altri animali del medesimo suolo	25,00	500,00
1-r)	il conferimento al servizio di raccolta di animali morti	25,00	500,00
1-s)	il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	50,00	500,00
1-t)	il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti	50,00	500,00
1-u)	il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non gravitanti nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme	25,00	500,00
2-a)	presso i Centri di Raccolta: l'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri	50,00	500,00
2-b)	presso i Centri di Raccolta: il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;	25,00	500,00
2-c)	presso i Centri di Raccolta: il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	25,00	500,00
2-d)	presso i Centri di Raccolta: la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	50,00	500,00
2-e)	presso i Centri di Raccolta: il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nell'ambito territoriale ottimale della Val di Fiemme	25,00	500,00
2-f)	presso i Centri di Raccolta: il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	50,00	500,00
2-g)	presso i Centri di Raccolta: il danneggiamento delle strutture dei centri	50,00	500,00
2-h)	presso i Centri di Raccolta: il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo dei centri	25,00	500,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.
3. Qualora l'abbandono dei rifiuti superi il volume pari a 0,5 mc., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del minimo previsto al comma 1 del presente articolo.
4. Qualora una violazione sia erogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'articolo 8 bis della Legge 689 del 24.11.1981.
5. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
6. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Soggetto gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal Soggetto gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento.

CAPO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 62 – Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio della raccolta da contenitore stradale al porta a porta

1. Fino a quando non saranno attivati i servizi di raccolta porta a porta, così come individuati nel presente documento, sono efficaci le disposizioni regolamentari in vigore fino all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I servizi di raccolta rifiuti urbani sono pertanto garantiti con le stesse modalità indicate dai provvedimenti individuati al comma 1 del presente articolo.
3. I servizi di raccolta dei rifiuti assimilati garantiti alle aziende saranno effettuati con le modalità tecniche previste nel presente Regolamento; durante il periodo di cui al comma 1 verranno valutati, ai fini dell'assimilazione, i dati inerenti la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 63 – Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 64 – Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

4. Il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui ai regolamenti interni del Soggetto gestore o, in mancanza, alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.
6. In presenza di utenze domestiche e non domestiche con servizi condominiali, il Soggetto gestore fornisce, all'amministratore o ai condòmini, i dati relativi alle utenze facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze medesime. L'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio può essere fornito all'amministratore su semplice richiesta scritta dello stesso.

Art. 65 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e provinciali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 66 – Entrata in vigore del Regolamento e abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento.

**DIRETTIVE TECNICHE
PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DEI RIFIUTI ORGANICI**

**Costruisci una struttura
di compostaggio, usala e trasformerai
i rifiuti in humus!
E' il modo migliore
per ridurre i rifiuti urbani.**



PREMESSA

Le sostanze organiche di scarto (foglie, rami, spoglie di animali, ecc.), nei cicli naturali vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus.

Il compostaggio ricrea le condizioni per tale processo, accelerandolo, e consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale. Queste sostanze organiche rappresentano infatti circa un terzo dei rifiuti urbani, e quindi recuperandole in proprio otteniamo i seguenti vantaggi:

- 1) **dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti**, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi;
- 2) **ridurre i rischi di inquinamento** delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- 3) **garantire la fertilità del suolo**, soprattutto con l'apporto di sostanza organica (sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici); ciò significa avere la massima salute e vitalità dell'orto o del giardino, nonché dei fiori in vaso.

Perché la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, c'è la necessità di una costante **presenza di ossigeno** durante l'intero processo; la buona ossigenazione è infatti la garanzia dell'assenza di processi di putrefazione, e dunque della assenza di cattivi odori.

Per ottenere un buon compost anche in ambiti molto ristretti, quali l'orto ed il giardino familiare, devono essere seguite alcune semplici regole di tipo pratico per avere il massimo risultato con il minimo sforzo.

LE SETTE REGOLE D'ORO DEL COMPOSTAGGIO

- 1) scegliere il luogo adatto;
- 2) fare una giusta miscelazione degli scarti;
- 3) dare una forma ed una dimensione appropriata al cumulo;
- 4) garantire il giusto contenuto di umidità;
- 5) assicurare l'apporto di ossigeno;
- 6) verificare l'andamento della temperatura;
- 7) tutte riferite ad una unica fondamentale regola: **seguire e controllare l'evoluzione del materiale in compostaggio.**

POSIZIONE

Il compostaggio è praticabile anche nel giardino più piccolo. La posizione ideale è un punto del giardino o dell'orto praticabile tutto l'anno, della superficie di 2-3 mq, senza ristagni d'acqua e fango in inverno; è consigliabile mettere del legno sminuzzato sul fondo per favorire il drenaggio dell'acqua.

Deve essere realizzato vicino ad una presa d'acqua (o avere la possibilità di portarla con una canna), e agli attrezzi da giardino.



Possibilità di ombreggiare

Spazio per muoversi e accumulare i materiali

Luogo asciutto

Possibilità di annaffiare

Il compostaggio deve essere fatto in un luogo in penombra: l'ideale è al riparo di alberi che in inverno perdono le foglie, in modo tale che d'estate il sole non asciughi eccessivamente il materiale, mentre d'inverno i bassi raggi solari accelerino la trasformazione biologica.

Per evitare comunque problemi (soprattutto di vicinato), anche se un compostaggio corretto non crea problemi di odori, è necessario mantenere la distanza dai confini di 2 metri prevista dall'articolo 889 del Codice Civile ed è consigliabile mantenere una distanza di 10 metri dalle abitazioni.

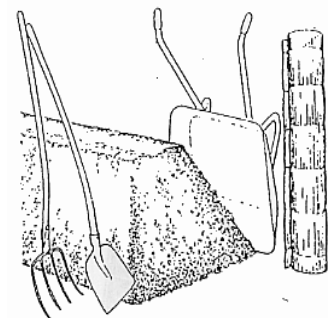
COSTRUZIONE STRUTTURE DI COMPOSTAGGIO

Il processo di compostaggio avviene in presenza di ossigeno, quindi al fine di garantire il costante contatto con l'aria ed evitare i cattivi odori è necessario:

- non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
- rivoltare periodicamente il materiale in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

CUMULO DI COMPOSTAGGIO

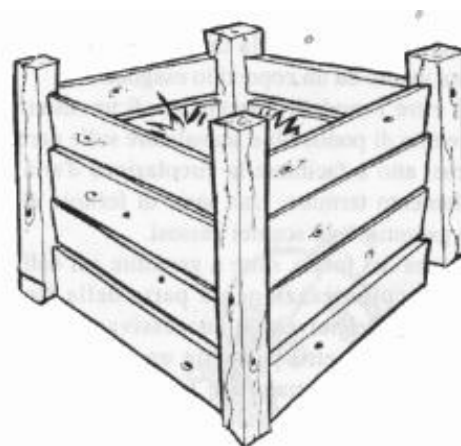
È il sistema più diffuso e immediatamente applicabile, le cui regole di gestione possono essere estese (con alcuni adattamenti) agli altri sistemi (silo, buca, composter). Il cumulo dovrebbe avere una forma "a trapezio" durante l'estate (per assorbire gran parte delle piogge e sostituire l'acqua evaporata), ed una forma "a triangolo" durante l'inverno per facilitare lo sgrondo delle piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo con scarsa evaporazione. La dimensione del cumulo deve tenere conto degli scarti a disposizione, facendo attenzione a non tenerli accumulati per periodi troppo lunghi: deve avere un'altezza minima di 50-60 cm e massima di 120-130 cm per evitare di compattare troppo il materiale (più alta d'inverno per trattenere il calore e più bassa d'estate, misura ideale cm 100 x 100). Se si dispone di molto materiale è molto meglio allungare il cumulo oppure costruirne un altro.



Il cumulo deve essere ricoperto con materiale isolante in grado di proteggere il materiale da compostare in periodi piovosi pur lasciandolo respirare: a tale scopo possono essere usati i teli in juta o tessuto-non tessuto, oppure uno strato di foglie o paglia di 5-10 cm. Possono essere usate anche coperture impermeabili, le quali devono però essere asportate appena cessata la pioggia in modo da far riprendere lo scambio dell'aria con l'esterno.

SILO O CASSA DI COMPOSTAGGIO

Il silo può essere “a rete”, utilizzando 2-3 metri lineari di rete metallica con maglie abbastanza fitte (tipo 2 x 2 cm), alta 1 metro, da mettere in cerchio fissandone le estremità con del filo di ferro (con un diametro finale di 80-100 cm). In questo caso, se si dispone di molto materiale, piuttosto di fare un silo più largo o più alto è molto meglio costruirne un altro. Per proteggerlo dagli agenti atmosferici, può essere avvolto esternamente con un telo tipo tessuto-non tessuto e chiuso con un coperchio superiore secondo necessità (soprattutto d'inverno), e bagnato di tanto in tanto d'estate per evitare l'eccessiva disidratazione. Al centro del silo va collocato un palo, molto meglio se forato (es. in plastica), in modo da facilitare il passaggio dell'aria e dell'acqua al centro del cumulo.



Oppure può essere costruito con un cassone in legno, ottenuto assemblando dei bancali o auto-costruito con tavole o paletti in legno fissati tra loro, con fessure strette o coperto esternamente con una rete metallica come quella utilizzata per il silo, e avvolto con un telo tipo tessuto-non tessuto e chiuso con coperchio superiore se necessario. Per favorire l'apertura, il rivoltamento e l'estrazione del materiale, il cassone dovrebbe essere apribile su un lato.

Il silo, oltre che essere usato come struttura di compostaggio vera e propria, è ideale per gestire gli scarti in attesa di accumularne il volume necessario per poter costruire un cumulo. E' bene, per evitare problemi di odori, effettuare da subito una corretta miscelazione nel silo degli scarti organici e fermentescibili insieme a materiali più secchi e porosi.

Tale stoccaggio iniziale deve essere ordinato per evitare la presenza di animali in una fase in cui lo scarto è ancora appetibile perché fresco; quindi il silo deve avere maglie e fessure strette che ne nascondano il contenuto.

BUCA DI COMPOSTAGGIO

E' un vecchio sistema di compostaggio che, con alcune attenzioni, può risultare ancora valido consentendo buoni risultati senza alcun problema.

Si tratta di predisporre una buca ad imitazione delle concimaie agricole destinate al letame.

Ha il vantaggio di essere nascosta, ma, se non ben gestita, può avere gli inconvenienti di accumulare acqua (soprattutto se impermeabilizzata sul fondo) e di un insufficiente passaggio di ossigeno visto che solo la parte superiore è a contatto con l'aria.



Chi già possiede una concimaia e vuole continuare a impiegarla, rispettando comunque le distanze e le approvazioni di legge, deve garantire il drenaggio dell'acqua sul fondo della buca (mettendo uno strato di ghiaia o dei tubi che allontanino l'acqua, oppure mettendo sul fondo della buca un bancale sul quale depositare il materiale), e la circolazione dell'aria sulle pareti della buca (tenendo distaccato il materiale dalle pareti stesse, magari "foderandole" con dei bancali).

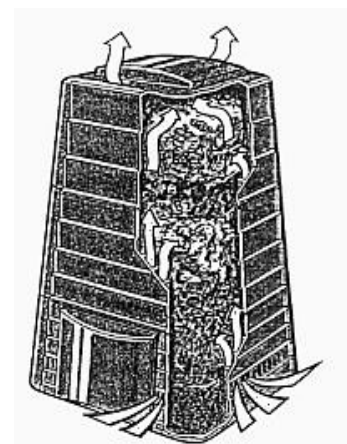
COMPOSTER

Il "composter" è un contenitore di forma (cilindrica, esagonale, troncoconica, ecc.) e volume variabili (generalmente da 200 a 1.000 litri), normalmente in commercio.

Ha il vantaggio di "nascondere" il materiale, non risente delle condizioni atmosferiche, dà la possibilità di una buona igienizzazione (soprattutto se è ben isolato, anche con pochi scarti o in stagioni molto fredde).

Il composter ha lo svantaggio di compattare troppo il materiale, essendo sviluppato più in altezza rispetto al cumulo, ha problemi di aerazione essendo chiuso per la maggior parte, e difficoltà per il rivoltamento del materiale (soprattutto se non è apribile sul lato).

Deve essere gestito in modo che il materiale sia sempre sufficientemente poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli.



Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d'aria verso l'interno del contenitore. Esistono tuttavia anche composter forati e rotanti dotati di buona aerazione e facilità di rivoltamento.

Il composter è più a rischio rispetto al cumulo per la presenza di insetti o mosche (è buona regola pertanto usare meno scarti di cucina rispetto al resto, soprattutto per quelli di origine animale), mentre è positivo per situazioni particolari (piccoli giardini, presenza di animali in cortile).

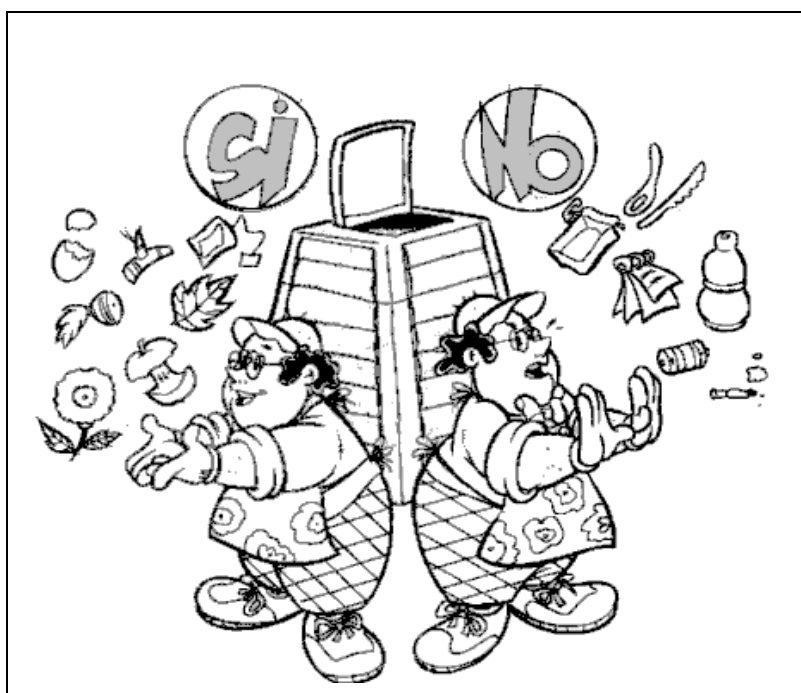
COSA COMPOSTARE

Possono essere usati tutti gli scarti e residui **biodegradabili e compostabili**, ovvero aggredibili dai microbi; devono invece essere evitati tutti i materiali sintetici, o comunque non biodegradabili, e quelli contaminati da sostanze tossiche.

SI	avanzi di cucina, quali residui di pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di caffè e filtri di the, pane raffermo (ridotto in pezzi)
	scarti dell'orto
	legno di potatura (più o meno sminuzzato: se spezzato a mano in pezzi lunghi come un dito si degrada meno ma garantisce una giusta porosità per trasformare meglio gli altri scarti)
	sfalci d'erba (mescolare con altro materiale, evitando di inserire grosse quantità di sola erba appena sfalciata), foglie secche, fiori recisi appassiti
	carta non patinata, tovaglioli e fazzoletti di carta, cartone, segatura e trucioli non trattati
	avanzi di cibo di origine animale e cibi cotti

POCO	foglie di piante resistenti alla degradazione (magnolia, lauroceraso, faggio, castagno, aghi di conifere): da usare in piccole quantità miscelando bene con materiali più facilmente degradabili
	cenere: da usare in minima quantità
	sfalci d'erba vicino a strade molto trafficate: contengono alte percentuali di inquinanti
	lettiere per cani e gatti: si può usare solo se si è sicuri di effettuare un compostaggio corretto che consenta una buona igienizzazione del materiale

NO	vetro
	plastica
	pile scariche
	vernici ed altri prodotti chimici
	ferro
	legno verniciato
	farmaci scaduti
	carta patinata (riviste)
	tessuti
	olio



FORMAZIONE E GESTIONE DEL CUMULO

FORMAZIONE DEL CUMULO

L'accumulo iniziale, che ha lo scopo di raccogliere, stratificandolo, il materiale da compostare, è in funzione della quantità di materiale disponibile, e può essere organizzato come segue:

- molti rifiuti contemporaneamente: si raccoglie materiale sufficiente (circa 1 metro cubo), lo si mescola e stratifica come spiegato nelle righe successive in una sola fase di lavoro o, in alternativa, si riempie un silo;
- pochi rifiuti in molto tempo: si accumulano lentamente i materiali sul cumulo o nel silo a seconda della quantità disponibile e si coprono i materiali freschi con terra o terriccio per evitare visite di animali.

Il modo più semplice per fare un buon compost senza avere problemi di odori è quello di miscelare sempre gli scarti più umidi e più ricchi di azoto (sfalci d'erba, scarti di cucina) con quelli meno umidi e più ricchi di carbonio (legno, foglie secche, cartone, paglia), alternandoli tra di loro in strati circa 2-5 cm. Tale miscelazione è necessaria soprattutto nella fase di avvio del cumulo (e dell'eventuale stoccaggio iniziale), per evitare di attirare animali in un momento in cui lo scarto è ancora fresco. Con il rivoltamento periodico si riuscirà poi ad avere una perfetta miscelazione dei diversi materiali.

Il materiale va posto sul terreno nudo, smuovendo il terreno sottostante e formando il primo strato con materiale più grossolano (come rametti o residui di potatura), per assicurare un adeguato drenaggio ed una buona porosità alla base, per uno spessore di 10-15-cm ("drenaggio al piede"). Seguirà uno strato di materiale più fine (avanzi di cucina o sfalci di prato), ed eventualmente aggiungere letame maturo o attivatori di compostaggio (utili ma costosi e non indispensabili) in modo da evitare cattivi odori e la presenza di mosche, e quindi uno di materiale a bassa umidità (foglie secche, carta e cartone, residui di potatura ridotti in pezzi). E' bene aggiungere sempre un sottile strato di terriccio quando si aggiungonoavanzi di cucina per evitare di attirare insetti e mosche.

MISCELA IDEALE

La miscela ideale deve garantire una presenza equilibrata di acqua, ossigeno, azoto e carbonio.

In particolare, il rapporto carbonio-azoto è fondamentale per avere un buon compostaggio ed un buon compost finale (il rapporto ideale è pari a 20-30 grammi di carbonio per ogni grammo di azoto); se c'è **troppo carbonio** i batteri smetteranno di riprodursi ed il compostaggio sarà molto lento, viceversa, se c'è **troppo azoto** questo verrà sprecato e liberato in forma gassosa.

Carta e cartone, paglia, foglie secche e legno contengono molto carbonio, mentre scarti di cucina e sfalci del prato contengono più azoto.

Per poter sempre fare una miscela ideale è importante tenere a disposizione e seguire quanto segue:

- a) farsi regalare (in periodi senza scarti di potatura) dei trucioli o (durante l'estate) della paglia;
- b) impiegare, in alternativa, delle foglie secche: queste infatti, soprattutto di piante coriacee e grossolane (magnolia, lauroceraso) garantiscono una certa porosità anche in assenza di legno; può andare bene anche del cartone spezzato;
- c) recuperare gli scarti più grossi e non compostati derivanti dalla vagliatura finale (in genere i materiali legnosi) dei precedenti cicli di compostaggio;
- d) utilizzare le potature di siepi, abbondanti durante la bella stagione (in mancanza di materiali legnosi possono essere usate per dare porosità al cumulo); se vi è già abbondanza di materiali legnosi, le potature di siepi possono essere triturate finemente per favorirne la decomposizione.

LEGNO E RAMAGLIE

I materiali più grossolani (soprattutto quelli legnosi) vanno sminuzzati con un tritatore oppure con coltello adeguato o manualmente, in modo da ottenere pezzi di 10-30 cm. Rispetto alla triturazione meccanica, quella manuale non riesce a “sfibrare” il legno in modo da velocizzare l’azione dei microbi, tuttavia il legno, pur non degradandosi molto velocemente, consentirà di avere un cumulo poroso velocizzando la trasformazione degli altri scarti, e potrà successivamente essere separato con la vagliatura finale e rimesso nel cumulo insieme con altri scarti freschi nel nuovo ciclo di compostaggio.

IGIENIZZAZIONE DEI MATERIALI PROBLEMATICI

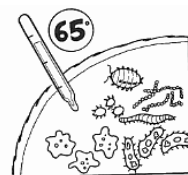
Ci sono degli scarti che necessitano di una “igienizzazione” particolare per la presenza di microrganismi dannosi (es. parti di piante ammalate, lettiere di animali domestici).

Per raggiungere la temperatura sufficiente (55 °C - 65 °C) è necessario che la dimensione del cumulo sia sufficiente a trattenere il calore prodotto dall’attività dei microbi: in tal caso, la sezione minima deve essere di circa 1 mt di altezza x 1 mt di larghezza, con lunghezza determinata dalla quantità di materiale a disposizione.

Tale condizione si ottiene con grandi quantità di materiale “fresco” in grado di sviluppare velocemente calore (di solito con erba di sfalcio); rilevata la difficoltà di avere costantemente il materiale necessario, il problema può essere risolto “consorziandosi” con amici e parenti, utilizzando i “composter” o altri sistemi di isolamento (tessuto-non tessuto), oppure escludendo dal compostaggio gli scarti da igienizzare sopracitati.

TEMPERATURA

La temperatura va misurata ad una profondità di almeno 30-40 cm; a tale scopo vanno bene i termometri “industriali” in vetro o metallo (con quadrante di lettura tondo), graduati normalmente da 0°C a 100 °C.



Per evitare la rottura di quelli in vetro (che lascerebbe vetro e mercurio inquinante nella massa del materiale) è meglio preparare la strada al termometro servendosi di un bastone per praticare il foro necessario.

Una prova tradizionale, semplice ed efficace, consente di fare un rilievo grossolano con la mano (“prova del pugno”) per verificare se l’interno del cumulo è caldo o freddo, confrontandolo con le temperature rilevate nelle diverse fasi di compostaggio.



- Cumulo freddo: significa mancanza di ossigeno per eccesso di umidità (rivoltare per favorire l’evaporazione e miscelare con scarti più secchi; se ciò risulta dalla “prova del pugno” aggiungere scarti con molto azoto, oppure urea o pollina (la scarsità di azoto impedisce ai batteri di moltiplicarsi ed accelerare la trasformazione).
- Cumulo che produce odori: significa presenza di putrefazioni per eccesso di acqua (se c’è odore “di marcio”) o eccesso di azoto (se c’è odore di urina); questi problemi possono essere prevenuti con una corretta miscelazione degli scarti.

UMIDITA'

Bisogna garantire la giusta umidità al materiale (il contenuto iniziale di acqua è tra il 45 ed il 65%), ottenuta tramite una buona miscelazione degli scarti, lo sgrondo delle acque nei periodi umidi e freddi e l'annaffiamento nei periodi caldi e asciutti. La "prova del pugno" indica bene il giusto grado di umidità:

- 1) se il materiale stretto nella mano lascia fuoriuscire qualche goccia d'acqua tra le nocchie delle dita l'umidità è ottimale;
- 2) se l'acqua che fuoriesce è troppa il cumulo va rivoltato per arieggiarlo e far evaporare l'acqua in eccesso oppure vanno aggiunti scarti asciutti ;
- 3) se invece l'acqua è poca il cumulo va annaffiato.

ODORI

Un compostaggio ben condotto non deve produrre odori sgradevoli: se ciò accade vuol dire che il sistema di trasformazione biologica che porta alla degradazione dello scarto organico si "inceppa" per due possibili ragioni:

- eccesso di azoto e liberazione dello stesso come ammoniaca;
- mancanza di ossigeno per scarsa porosità o eccesso di umidità, con putrefazioni e odori.

Le misure di prevenzione sono le seguenti:

- miscelare correttamente gli scarti, sin dalla fase di accumulo iniziale, evitando eccessi di azoto e umidità;
- assicurare la necessaria porosità del materiale, aggiungendo legno, foglie secche, cartone rotto in modo grossolano;
- assicurare il "drenaggio al piede" del cumulo con uno strato di fascine o trucioli per 10-15 cm;
- rivoltare quando necessario (soprattutto in cumulo poco poroso) per rifornire di ossigeno l'interno del cumulo stesso;
- coprire il cumulo con materiali "filtranti", quali terra (argillosa in particolare) e soprattutto compost maturo.

RIVOLTAMENTI E DURATA DEL CICLO

Dopo circa 25-30 giorni dall'avvio del compostaggio si può procedere ad un primo rivoltamento tra materiale interno e quello esterno, a cui ne farà seguito un altro dopo 2-4 mesi a seconda se il processo è stato avviato in inverno (rivoltare più spesso) o in estate o se il materiale è più o meno poroso. In un cumulo poco poroso, infatti, il numero di rivoltamenti deve aumentare (uno ogni 2-3 mesi) per garantire il necessario ricambio di ossigeno, soprattutto dopo piogge intense che tendono a compattare il materiale diminuendone la porosità.

Il tempo necessario per avere il materiale disponibile all'uso è indicativamente il seguente:

- in INVERNO: da 3 a 4 mesi per avere compost "fresco" e 6-8 mesi per avere compost "pronto";
- in ESTATE: 2-3 mesi per avere compost "fresco" e 5-6 mesi per avere compost "pronto".

Quando il materiale viene estratto dalla struttura di compostaggio può essere vagliato (es. con un pezzo di rete a maglie fini), riutilizzando i pezzi più grossi non ancora decomposti (legno, foglie resistenti, ecc.) nel successivo ciclo di compostaggio.

Una famiglia di 3 persone con circa 1.000 mq di giardino produce circa 1.000 Kg all'anno di materiali organici: il compostaggio di questi consente di ottenere circa 300 Kg (circa 600 litri) di compost.

UTILIZZO DEL COMPOST (CONSIGLI PER L'IMPIEGO)

In funzione dei tempi di compostaggio si possono distinguere tre tipi di compost:

- 1) **compost “fresco”** (dopo 2-4 mesi nel caso di compostaggio in cumulo): compost ancora in trasformazione. E' un prodotto ancora ricco di elementi nutritivi per la fertilità del suolo e la nutrizione della pianta. Da impiegare nell'orto ad una certa distanza di tempo dalla semina o dal trapianto, evitando l'applicazione a diretto contatto con le radici perché non è ancora sufficientemente “stabile”;
- 2) **compost “pronto”** (dopo 5-8 mesi): compost già stabile che non produce più calore, ha un effetto concimante meno intenso, può essere impiegato nell'orto e nel giardino subito prima della semina o del trapianto;
- 3) **compost “maturo”** (dopo 12-18-24 mesi): compost che ha subito una maturazione prolungata, possiede un minor effetto concimante ma presenta caratteristiche fisiche e di stabilità che lo rendono idoneo al contatto diretto con le radici ed i semi anche in periodi vegetativi delicati (germinazione, radicazione, ecc.); è indicato soprattutto come terriccio per le piante in vaso e per le risemie e rinfrangimenti del prato.

Tratto dal “*Manuale pratico di compostaggio domestico*” della Scuola Agraria del parco di Monza

ELENCO DI CASI SPECIFICI PER I QUALI È PREVISTA L'ASSIMILAZIONE QUALITATIVA AI RIFIUTI URBANI

(ART. 11 - COMMA 3 - DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

Attività	Tipologia Rifiuto	Codici CER	Cautele
Estetista, parrucchiera/e	Contenitori contenenti prodotti per la cura della persona	150102 150104 150107	I contenitori deve esser completamente vuotati del prodotto
Impianti pubblici depurazione	Vaglio	190801	-
Studi medici e dentistici	Lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, bende	180104 180203	Non deve trattarsi di rifiuto a rischio infettivo
Spazzamento delle strade e dei piazzali	Materiali di risulta dallo spazzamento di strade e piazzali anche privati	200303	Le aree non devono essere soggette a depositi o ricadute di sostanze pericolose